

All'individuo che ha compilato la COMUNICAZIONE avente protocollo nr. 2021/XXXX del XX/XX/202X (*sotto allegata*) ricevuta dal sottoscritto con PEC avente identificativo nr. opecXXXXX@pcert.sogei.it presumibilmente **TIZIOG CAIO** (tizio.caio@agenzia riscossione.gov.it) .

A: PUG.relazione.contribuenti@pec.agenzia riscossione.gov.it ,
tizio.caio@agenzia riscossione.gov.it, protocollo@pec.agenzia riscossione.gov.it

COMUNICO QUANTO SEGUE:

Atteso che:

1. la COMUNICAZIONE sopra indicata, a cui riferisco, è priva di ogni valore legale, in quanto manca di precisi elementi sostanziali per la sua validità in giudizio ovvero della firma leggibile di colui che l'ha redatta (*art.5 L. 241/1990*);
2. l'assunto della stessa COMUNICAZIONE, comunque, non inficia il fatto che AdER opera in un regime privatistico in totale assenza di Potestà d'Imperio. Potestà che, come di seguito dimostrato, rimane in capo all'Agenzia delle Entrate.

Volendo poi approfondire, a beneficio personale di chi ignora quanto indicato nel precedente punto 2., nonché di quanto già da me esposto nella PEC del XX/XX/202X avente Identificativo messaggio: opecXXX@pec.aruba.it, evidenzio i seguenti ulteriori profili di incostituzionalità :

A) L'ente pubblico economico è uno degli istituti di cui si può avvalere lo Stato per intervenire nel sistema economico di carattere "misto" poiché tipizzato dal concorso di imprese pubbliche e private. D'altronde sono denominati "*enti pubblici economici*" quelli che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, svolgendo attività prevalentemente od esclusivamente (per l'appunto) economiche.

B) Riguardo al regime giuridico degli enti pubblici economici occorre tener presente anche che:

1. sono soggetti all'iscrizione del registro delle imprese ex art. 2201 c.c.;
2. non sono assoggettabili al fallimento;
3. a seconda dell'oggetto sociale dell'impresa, **stipulano con l'utenza contratti disciplinati dal codice civile**;
4. operano in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati.

C) Gli scopi che determinano lo Stato a creare un ente pubblico economico sono i seguenti:

1. operare interventi economici di controllo;
2. realizzare interventi promozionali, al fine di assicurare servizi pubblici essenziali non adeguatamente coperti da imprese private;
3. **evitare formazioni di monopolio di fatto**. Mentre L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, così come disciplinata dal D.L. 193/2016, si configura come un Ente pubblico economico del tutto anomalo, atteso che opera in un vero e proprio regime di **monopolio di fatto**. Infatti l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, essendo ad oggi l'unico Ente che svolge l'attività di riscossione pubblica dello Stato nell'ambito di tutto il territorio nazionale, opera di fatto in assenza di concorrenza.

D) Il terzo comma del D.L. 193/2016 dispone inoltre che: "*L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente ha autonomia*

organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti". Per cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sarebbe sottoposta al Ministero dell'economia e delle finanze, oltreché all'Agenzia delle entrate, la quale ultima dovrebbe, per effetto di ciò, osservare e verificare sistematicamente l'operato dell'agenzia di riscossione predetta.

E) Il quarto comma prevede che: *"Il comitato di gestione è composto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese"*. Quindi, il comitato di gestione dell'Ente costituito con la norma del 2016 risulta (ad oggi) composto, gestito e diretto dai vertici dirigenziali dell'Agenzia delle entrate. Il Presidente dell'ente controllato ricopre contemporaneamente anche il ruolo di Direttore dell'ente controllante. **Controllato e controllore coincidono**. Quindi il cittadino è di fronte ad una situazione a dir poco paradossale: il direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe effettuare un'operazione di vigilanza e di controllo sulle attività svolte da parte di un organo da se medesimo diretto e gestito. Ciò palesemente violando i principi costituzionali che devono ispirare l'organizzazione e l'attività amministrativa, ossia il principio di imparzialità e quello di buon andamento, previsti dall'art. 97 della Costituzione. Per tal effetto normativo l'attività di controllo non verrebbe formalmente effettuata secondo parametri di *"equidistanza"* che consentirebbero di dare prevalenza all'interesse pubblico rispetto agli interessi privati. Ciò comportando che la macchina amministrativa primaria della riscossione (AGE in base alla famosa norma istitutiva del 2000) sia organizzata in maniera tale da non poter valutare oggettivamente l'operato dell'Agenzia Entrate - Riscossione poiché inidonea ad uniformarsi ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Basti pensare a quanto previsto in ordine alla composizione del comitato di gestione dell'Agenzia della riscossione menzionata. In tale ottica si consideri il comma 13 dell'art. 1 del D.L. 193/2016 il quale prevede che: *"Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare: a) i servizi dovuti; b) le risorse disponibili; c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo; d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale; e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d); f) le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti; g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione; h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212"*. Il successivo comma 14 invece dispone che *"Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi"*. Il combinato disposto di quanto innanzi consoliderebbe che il risultato negativo della gestione, dovuto al mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, deve essere accertato dall'Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore, il quale allo stesso tempo svolge le funzioni di Presidente dell'ente suddetto.

F) Argomentando al contrario, nelle ipotesi in cui si dovessero raggiungere ed ottenere gli obiettivi prefissati (risultato positivo), l'Agenzia delle Entrate sarebbe legittimata a riconoscere nei confronti dell'Agenzia Entrate - Riscossione dei "premi di produzione" il cui valore dovrebbe essere rapportato alla qualità del lavoro svolto. Il tutto fa irrimediabilmente sorgere un vero e proprio **conflitto d'interessi** in danno del cittadino che va a contrastare con il principio del rispetto dei beni e del patrimonio dell'Uomo (*atteso che imposte e tasse sono sostanzialmente una derivazione ed un riflesso sociale ed economico del lavoro nonché dell'impiego delle risorse del contribuente*) sancito dalla CEDU ai sensi dell'art. 1 del prot. add.le di Parigi.

G) si è quindi di fronte ad una commistione e confusione:

1. d'interessi pubblici di controllo (AGE su AGER), da una parte;
2. d'interessi dirigenziali di scopo performativo o di soggetti, pur impiegati funzionalmente a svolgere un ruolo con finalità pubblicistica, aventi diritto soggettivo diretto nella questione prospettata (come si spiegherà più avanti), dall'altra parte.

L'esempio calzante sarebbe l'ipotesi in cui un cittadino dovesse proporre istanza di annullamento in autotutela dell'atto contenente la pretesa fiscale ai sensi della legge n. 241/90 e vedersela rigettare senza motivazione oppure, in altra ipotesi, la risposta negativa, "automatizzata o per semplice forma", alla comunicazione ex art. 1, co. 537 e seg., legge n. 228/2012 del contribuente di turno.

H) In termini di incostituzionalità non è un caso che il nono comma del D. L. 193/2016 prevede, letteralmente, che *"Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A tale personale si applica l'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile" e che il successivo decimo comma invece che "A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, tale personale può essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate"*; il motivo sarebbe facilmente deducibile tenendo presente:

1. il terzo comma dell'art. 97 Cost. "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge";
2. il primo comma dell'art. 98 Cost. "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione".

Le predette disposizioni impongono alla pubblica amministrazione di assumere i propri dipendenti mediante concorso (*salva riserva di legge oggettivamente spendibile nell'ordinamento*) al fine di poter organizzare la pubblica amministrazione e la conseguente attività in condizioni di imparzialità, affidandola a personale

qualificato e selezionato per meriti, realizzando (da un lato) il rispetto dei principi democratici e garantendo (dall'altro) una buona e sana amministrazione. A conti fatti, i dipendenti odierni di Agenzia delle Entrate - Riscossione **non risultano aver superato un pubblico concorso**, ma semplicemente "assorbiti o trasmigrati" dal privato (ex Equitalia) al pubblico impiego (ora AdE-R).

Pertanto alla luce di quanto sancito dall'art 1-co.2 dello statuto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione promulgato con D.P.R. 5 giugno 2017 (Approvazione dello Statuto dell'Agenzia delle entrate Riscossione)(*) che testualmente recita : "2. **L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto legge n. 193 del 2016, dal presente Statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. L'Agenzia ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e adotta propri regolamenti di amministrazione e di contabilità**".

Quindi, essendo Voi **non dipendenti** dello Stato, ma un'azienda privata a tutti gli effetti, si conferma che la Vs cartella di pagamento altro non è che una proposta di contratto unilaterale ex art. 1333 cc. e, come tale, ho facoltà di rifiutarla e, quindi, **LA RIFIUTO**.

A completamento del quadro di analisi si consideri, in ultimo, un altro passaggio di critica. Il sesto comma del D.L. 193/2016 prevede che "*l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa*". Atteso quindi, che l'AdE-Riscossione è sottoposta alle disposizioni di legge previste per le persone giuridiche private, è evidente la disparità di trattamento (ex art. 3 della Cost.) che ne deriverebbe rispetto agli altri enti pubblici economici. Ne discende, imprescindibilmente, che l'avente titolo alla riscossione è la sola Agenzia delle Entrate. I dipendenti di AdER non hanno la qualifica di pubblico funzionario in quanto assunti in violazione dell'art.97 – co.3 della Costituzione (*Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso*), come ben specificato dall'art.10 del Vs Statuto(*) "*...Tale personale e' trasferito all'Agenzia senza soluzione di continuita' e mantiene la posizione giuridica, economica e previdenziale alla data del trasferimento...*". Assunto peraltro rimarcato dalle sentenze n. 37/2015(*) e n. 48/2016(*) della Corte Costituzionale, richiamate anche dall'ordinanza n. 3213/2017 del Consiglio di Stato(*).

Avuto conto che la nota cui riferisco altro non è che una perora per indurmi ad accettare una proposta di contratto unilaterale da me già rigettata (*V. mia PEC del xx/xx/202x avente Identificativo messaggio: opecXXX@pec.aruba.it*), sono ravvisabili a carico tuo e dei tuoi sodali gli estremi dei seguenti **ATTI ILLECITI** per i quali mi riservo di adire la giustizia civile e penale :

- A) tentata "**INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ**" (*art 319 quater c.p.*) compiuta da incaricato di pubblico servizio, con cui dolosamente si tenta di indurmi ad accettare un contratto che prevede solo Vostri vantaggi come: premi di produzione e/o promozioni di carriera e/o aumento di stipendio;
- B) **risarcimento** di euro 10.000,00 per danni subiti ex art 82 del **REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 2016/679** del 27/04/2016 per violazione della privacy;
- C) art 2043 c.c. - Risarcimento per fatto illecito;
- D) art. 2059 c.c.- Danni non patrimoniali;

E) violazioni dei diritti umani - Legge 881/77 con cui lo Stato Italiano ha riconosciuto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, come confermata dalla Risoluzione ONU A/RES/ 53/144;

F) art 2-bis - 1° comma Legge 241/90.

Pertanto DIFFIDO, te **TIZIO CAIO** (tizio.caio@agenziaiscossione.gov.it) e chiunque altri (***Notifica al dipendente è notifica al dirigente e notifica al dirigente è notifica al dipendente UCC §1-103***) appartenente alla tua azienda privata, come da disposizioni di legge sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, dal mantenere copia o utilizzare qualsiasi dato personale riguardante il sottoscritto, ivi incluso l'indirizzo di posta PEC, che dovrà essere cancellato, poiché **non autorizzato**. Qualsiasi utilizzo indebito e non autorizzato dal sottoscritto dei miei dati personali, mi vedrà costretto ad agire con gli strumenti di legge nei vostri confronti e di chi li ha ceduti. Se mi contatterai nuovamente con richiesta di pagamento, senza aver prima dimostrato documentalmente ed in modo inoppugnabile l'esistenza del debito, avrai commesso frode. Per tale evenienza formulo sin d'ora la presente proposta di contratto unilaterale ex art. 1333 del c.c. che si riterrà da Voi accettata nei termini perentori di 10 gg (silenzio/assenso) come previsto dall'art 1326 del cc.: *a titolo di penale per risarcimento di tutti i danni morali, personali e patrimoniali subiti e subendi, dei quali ti riterrò responsabile, acconsenti sin d'ora a pagarmi una somma pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) mediante emissione di un titolo di credito nei tuoi confronti e della Società Commerciale che rappresenti.*

Per i succitati motivi:

1. ho conservato e conserverò ogni tua futura comunicazione per provare le vessazioni nei miei confronti.
2. non risponderò più ad altre richieste e se sarò costretto agirò secondo legge nei confronti di colui che sarà identificato quale compilatore.

(*) Questo documento è un ipertesto. Le parole sottolineate sono dei links che collegano ai documenti citati.

Città, data

distinti saluti
Nome Cognome

(V. carta d'identità firmata in
allagato)

INSERIRE STRALCIO LETTERA RICEVUTA

INERIRE CARTA D'IDENTITÀ FIRMATA